

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 03/11/2009 N. 259

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO AL PROGETTO "PIU' ECO" - DELIBERA DI INTENTI,

L'anno **duemilanove** , addì **tre** , del mese di **novembre** , alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta del Sindaco;

VISTA la proposta pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.28231 in data 2 novembre 2009, a firma della dott.ssa Nicoletta Mearelli, Amm.re unico della Margana Eventi s.r.l. Società capogruppo/mandataria della costituenda A.T.l. tra la stessa Società, la L.S. & Partners s.r.l. e la Axel Servizi s.r.l. unipersonale, intesa a concedere a questo Ente il titolo di Comune Capofila del progetto "Piu Eco", in cambio del patrocinio morale all'iniziativa medesima:

VISTA altresì la possibilità, qualora iil progetto trovasse adeguato riscontro da parte di sponor nazionali, di poter ottenere in comodato gratuito per due anni, con successivo ottenimento della piena proprietà dopo tale periodo, di una serie di vetture elettriche quadriciclo prodotte dalla DUCATI ENERGIA, il tutto senza alcun impegno di spesa per

l'Ente, fatta eccezione dell'obbligo di farle circolare con regolarità sul territorio comunale in virtù della presenza di un eventuale sponsor su ciascuna vettura;

CONSIDERATO che tale proposta, oltre a dimostrarsi estremamente conveniente per l'Ente, sposa appieno la politica di rispetto dell'ambiente e di mobilità sostenibile da sempre sostenuta da questa Amministrazione, che pertanto trarrebbe grande visibilità sia dal titolo di Comune Capofila dell'iniziativa, sia dalla presenza attiva alla conferenza stampa in programma presso l'EICMA di Milano il giorno 14 novembre 2009, dove una vettura dimostrativa riporterà lo stemma "Città di Ischia";

LETTA la bozza di Convenzione da stipularsi in futuro in caso di concretizzazione del progetto;

CONSIDERATA l'indiscussa valididità e convenienza del progetto in questione; VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267; CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

delibera

- concedere il patrocinio morale al progetto "PIU' ECO", unitamente all'utilizzo dello stemma comunale su materiale informativo e sulle vetture dimostrative, ottenendo in cambio ed in esclusiva il titolo di Comune Capofila dell'iniziariva;
- impegnare l'Ente alla sottoscrizione dello schema di contratto proposto dalla costituenda A.T.I. di cui la Margana Eventi S.r.I. è mandataria/capofila, in caso di concreta attuazione dello stesso, approvandone sin da ora la bozza allegata alla proposta in parola e dando mandato al Dirigente dell'Area Tecnica di sottoscriverlo dopo averne visionato le parti attualmente incomplete,
- impegnare il Sindaco alla partecipazione alla conferenza stampa del 10 novembre 2009, a Milano;
- allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
- dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Ing.Giuseppe Ferrandino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Amodio

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

TRA

la società con sede legale in, n, (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di codice fiscale e partita IVA n capitale sociale in Euro in persona del suo legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri in forzadi (seguito anche il "Comodante")			
-da una parte E			
-			
il Comune di Ischia, con sede legale in Ischia, codice fiscale e partita IVA in persona del pro tempore munito dei necessari poteri in forza di (qui di seguito anche il "Comodatario")			
dall'altra parte -			
(qui di seguito disgiuntamente la "Parte" e, congiuntamente le parti			
PREMESSO CHE			
A. il Comodante è una società proprietaria di n Quadricicli di marca di tipo a trazione elettrica (di seguito al singolare 'Quadriciclo" e al plurale "Quadricicli";			
B. il Comodatario è un ente locale che ha la necessità di svolgere alcune attività finalizzate al miglioramento del livello generale di qualità dei servizi offerti alla collettività, alla promozione ed allo sviluppo del turismo;			
C. il Comodante è interessato alla possibilità di concedere in comodato i Quadricicli:			
D. il Comodatario è a sua volta interessato alla, possibilità di ottenere in comodato i Quadricicli			
E. le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto di comodato, intendono regolamentare i rispettivi e distinti impegni, obbligazioni ed attività da porre in essere al fine di consentire il comodato d'uso gratuito dei Quadricicli (di seguito il "Contratto"			

Tutto quanto premesso, tra le Parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto

segue:

ARTICOLO I

PREMESSE Ed ALLEGATI

Le Premesse ed i seguenti Allegati:

A.

B

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 2

OGGETTO

2.1. Con il presente Contratto, il Comodante concede in comodato al Comodatario, che accetta

i seguenti beni:

- (i) Quadriciclo [..], targato [..], numero di telaio [..];
- (ii) Quadriciclo [..], targato [..], numero di telaio [..];
- (iii) Quadriciclo [..], targato [..], numero di telaio [..];
- (iv) Quadriciclo [..], targato [..], numero di telaio [..];
- (v) Quadriciclo [..], targato [..], numero di telaio [..];
- 2.2. 11 Comodatario dichiara di aver attentamente esaminato e valutato singoli Quadricicli in modo accurato, attento, completo ed effettivo e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e del tutto idonei alle proprie esigenze di miglioramento nel livello generale di qualità dei servizi offerti alla collettività, di supporto e di promozione del turismo, accettandoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e rinuncia espressamente, sin d'ora, a far valere qualsiasi pretesa che possa direttamente o indirettamente derivare od essere collegata con lo stato, sia di fatto che di diritto, dei Quadricicli oggetto del presente Contratto.
- 2.3. È fatto espresso divieto al Comodatario di adibire i Quadricicli ad uso diverso e/o a una diversa destinazione, anche parziale e/o occasionale, da quelli di miglioramento dei livello generale di qualità dei servizi offerti alla collettività, di supporto e di promozione del turismo qui convenuti. È altresì vietata qualsiasi variazione anche parziale delle modalità di svolgimento dell'attività contrattualmente prevista

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha una durata di due anni dal momento di consegna dei singoli Quadricicli al Comodatario.

GRATUITÀ DEL CONTRATTO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1803, comma 2 del codice civile, le Parti convengono che non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo a fronte dell'avvenuta cessione in comodato dei Quadricicli.

ARTICOLO 5

APPOSIZIONE E UTILIZZO DELLA PUBBLICITÀ

- 5.1. A fronte della cessione in comodato dei Quadricicli, il Comodante è autorizzato all'apposizione di cartelli, pannelli, pellicole, nomi, scritte, marchi e loghi pubblicitari (di seguito "Pubb1icità") sulle parti frontali, posteriori, laterali e sul tetto dei singoli Quadricicli, accanto al logo ed al nome del Comodatario.
- 5.2. Resta inteso tra le Parti che il logo ed il nome del Comodatario apposti sui Quadricicli dovranno essere comunque preminenti rispetto alla Pubblicità apposta dai Comodante.
- 5.3. Nell'apposizione della Pubblicità sui Quadricicli, il Comodante è tenuto ad osservare tutte le leggi e le prescrizioni regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza. Il Comodatario si riserva comunque di valutare la compatibilità delle aziende e/o dei prodotti oggetto della campagna pubblicitaria con l'immagine turistica dell'isola d'Ischia e il decoro del Comune di Ischia.
- 5.4. Il Comodatario è tenuto a rilasciare al Comodante, senza oneri a carico di quest'ultimo i provvedimenti amministrativi di propria competenza relativi all'apposizione della Pubblicità, che si rendano di volta in volta necessari.
- 5.5. li Comodatario non può autorizzare terzi soggetti all'apposizione della Pubblicità sui Quadricicli, senza il previo consenso scritto da parte del Comodante.
- 5.6. È facoltà del Comodante concedere a terzi l'apposizione della Pubblicità sui Quadricicli negli stessi termini ed alle stesse condizioni previste dai precedenti Articoli 5.1., 5.2 e 5.3.
- 5.7. E fatto obbligo al Comodatario di mantenere la Pubblicità sui Quadricicli per tutta la durata del presente Contratto e di informare entro 5 (cinque) giorni il Comodante degli avvenuti danneggiamento, deterioramento, imbrattamento, deturpamento e/o distruzione della Pubblicità su ogni singolo Quadriciclo, in modo da consentire ai Comodante

l'immediata manutenzione e/o sostituzione della Pubblicità apposta sui Quadricicli interessati

- 5.8. Resta inteso che sono a carico del Comodante gli interventi di manutenzione. e di sostituzione della Pubblicità, salvo che il danneggiamento il deterioramento, il deturpamento e/o la distruzione della Pubblicità derivino da dolo e/o colpa. grave del Comodatario.
- 5.9. Il Comodante è responsabile del decoro della Pubblicità, installata, sui Quadricicli e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'apposizione e dall'utilizzo della Pubblicità, possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comodatario da qualsiasi responsabilità.
- 5.10. Le Parti si danno atto che, in considerazione della gratuità del presente Contratto e dell'impegno del Comodante alla assistenza tecnica di cui all'articolo 7, al pagamento dei costi di assicurazione dei Quadricicli, non è dovuta da parte del Comodante l'imposta comunale sulla pubblicità.

ARTICOLO 6

USO E CUSTODIA DELLE QUADRICICLI

- 6.1. A partire dalla consegna dei Quadricicli, il Comodatario sarà costituito custode dei Quadricicli medesimi.
- 6.2. In particolare. il Comodatario è tenuto a:
- (i) custodire e conservare ogni Quadriciclo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- (ii) mantenere ogni Quadriciclo in buono stato di pulizia, e/o di manutenzione:
- (iii) non sostituire, modificare, rimuovere, danneggiare, imbrattare, deturpare deteriorare e/o distruggere la Pubblicità apposta sui singoli Quadricicli;
- (iv) Far muovere e/o sostare su spazi pubblici e/o aperti al pubblico ricadenti nel territorio di [..] ogni Quadriciclo ceduto in comodato, per un minimo di [..] giorni l'anno e per una media di [..] al giorno, da cui dovranno essere sottratti i giorni in cui il Quadriciclo sia sottoposto ad eventuali interventi di manutenzione, di riparazione, di apposizione e/o sostituzione della Pubblicità;
- (v) far compiere ad ogni Quadriciclo ceduto in comodato almeno Km. [..] l'anno su spazi pubblici e/o aperti al pubblico ricadenti nel, territorio [..] da cui verranno sottratti Km. [..] per ogni giorno in cui il Quadriciclo sia sottoposto ad eventuali interventi di manutenzione, di riparazione di apposizione e/o sostituzione della Pubblicità;
- (vi) utilizzare i Quadricicli entro la distanza massima di Km. [..] dal territorio [..] e/o comunque non al di fuori del territorio nazionale;
- (vii) servirsi dei Quadricicli unicamente per gli usi e per le finalità di cui all'Articolo 2:

- (viii) avere cura di non porre in essere alcun comportamento che possa danneggiare i Quadricicli e/o ad esporre gli stessi al rischio di furti, manomissioni, atti di vandalismo, danneggiamento, deterioramento, imbrattamento, deturpamento e/o distruzione;
- (ix) non manomettere, modificare, effettuare riparazioni e/o sostituire parti dei Quadriciclo;
- (x) riconsegnare al termine del presente Contratto, ciascun Quadriciclo al Comodante in normale stato d'uso, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12.
- 6.3. E facoltà del Comodante ispezionare o far ispezionare i singoli Quadricicli al fine di verificare se il Comodatario utilizza i Quadricicli in conformità, a quanto previsto dagli Articoli 2, 5. e 6.
- 6.4. Il Comodatario dichiara, che le pattuizioni di cui al presente Articolo sono poste anche nel proprio interesse, in considerazione della formale e sostanziale gratuità del presente Contratto e dell'imposizione degli obblighi di manutenzione, riparazione e/o assicurazione dei singoli Quadricicli a carico del Comodante.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI QUADRICICLI

- 7.1. 11 Comodante garantisce al Comodatario l'assistenza tecnica gratuita in relazione ad ogni singolo Quadriciclo per il Periodo di 2 (due) anni dalla consegna del Quadriciclo stesso nelle 24 (ventiquattro) ore lavorative e con esclusione dei giorni di domenica e festivi, presso l'officina e/o il punto di assistenza autorizzati indicati dal Comodante medesimo.
- 7.2. In particolare l'assistenza prevede qualsiasi genere di intervento tecnico sul Quadriciclo, ivi comprese la sostituzione e/o l'installazione di parti dello stesso in conseguenza dell'eventuale malfunzionamento del Quadriciclo medesimo.
- 7.3. È esclusa la fornitura dell'assistenza da parte dei Comodatario nelle seguenti ipotesi:
- (i) manomissione, modifica, rottura, danneggiamento, deterioramento, imbrattamento, deturpamento e/o distruzione del Quadriciclo e/o di parti di esso derivanti da dolo e/o colpa grave del Comodatario;
- (ii) incuria e/o negligenza del Comodatario nell'osservanza delle prescrizioni generali inerenti l'uso normale e/o la custodia del Quadriciclo;
- (iii) manomissione, modifica, rottura, danneggiamento, deterioramento, imbrattamento, deturpamento e/o distruzione del Quadriciclo e/o di pari di esso derivanti da fatto imputabile a terzi ed in generale da atti di vandalismo.

ASSICURAZIONE

- 8.1. Il Comodante si assume l'obbligo di consegnare contestualmente alla consegna delle singole autovetture apposite polizze assicurative stipulate con primaria compagnia assicurativa per idonei massimali, per la responsabilità civile autoveicoli, nonché a copertura dei rischi derivanti da furto e incendi.
- 8.2. Il Comodante è tenuto a mantenere una idonea copertura assicurativa valida ed efficace per tutta la durata del presente Contratto su ogni singola Autovettura.

ARTICOLO 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI QUADRICICLI

- 9.1. È espressamente vietato alle Parti, cedere, conferire o trasferire direttamente o indirettamente, il presente Contratto od uno o più Quadricicli, neanche a titolo gratuito, senza il previo consenso per iscritto dell'altra Parte.
- 9.2. Ai sensi del presente Contratto, con i termini "cedere" "conferire" e "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, comodato, affitto, locazione, conferimento, cessione di azienda, usufrutto, fusioni, scissioni), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della titolarità del presente Contratto o di uno o più Quadricicli.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 101. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore del Comodante a i sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono sui d'ora che il presente Contratto si risolverà nell'interesse esclusivo del Comodante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- (i) uso contrattuale differente, anche solo parzialmente e temporaneamente da parte dei Comodatario dei Quadricicli da quello di miglioramento del livello generale di qualità dei servizi offerti alla collettività, di supporto e di promozione del turismo;
- (ii) autorizzazione di terzi soggetti all'apposizione della Pubblicità senza il previo consenso scritto del Comodante;
- (iii) ritardo oltre i 5 (giorni) o mancata comunicazione da parte del Comodatario degli avvenuti danneggiamento, deterioramento, imbrattamento, deturpamento e/o distruzione della Pubblicità su ogni singolo Quadriciclo;
- (iv) modifica, sostituzione, rimozione, danneggiamento, deterioramento, imbrattamento, deturpamento e/o distruzione della Pubblicità, applicata ai Quadricicli, derivante da dolo e/o colpa grave del Comodatario

- (v) violazione di anche uno solo degli obblighi di cui all'Articolo;
- (vi) violazione da parte del Comodatario del divieto di cessione anche parziale del Contratto;
- (vii) violazione da parte del Comodatario del divieto di cessione di uno o più Quadricicli.
- 10.2. Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto mediante comunicazione scritta con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario, inviata a mezzo raccomandata A/R dal Comodante, con la quale dichiara che intende valersi di questa clausola, per colpa ed in danno del Comodatario, fatto salvo, in ogni caso li diritto del Comodante al risarcimento di ogni eventuale danno e di rinunciare alla stessa risoluzione.
- 10.3. Qualora il Comodante si volesse avvalere del diritto di risolvere il presente Contratto, in considerazione dell'interesse essenziale che ha indotto il Comodante a stipulare il presente Contratto ed il grave inadempimento del Comodatario, nessuna pretesa economica, diretta e/o indiretta potrà essere avanzata dai Comodatario.

RESTITUZIONE DEI QUADRICICLI

- 11.1. Il Comodatario si impegna sin d'ora, al massimo entro l'ultimo giorno di scadenza naturale del presente Contratto, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12, ovvero, in tutte le altre ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, al massimo entro il 20° giorno dalla cessazione dello stesso:
- (i) a restituire i Quadricicli al Comodante in buono stato d'uso ed a rimuovere eventuali beni di sua proprietà posti all'interno;
- (ii) a rimuovere eventuali loghi e nomi apposti sui Quadricicli dal Comodatario medesimo;
- (iii) a riparare eventuali danni che abbia arrecato ai Quadricicli, al momento della restituzione degli stessi.
- 11.2. Qualora il Comodatario non adempia le sue obbligazioni di cui al presente Articolo, sarà responsabile, per il pagamento al Comodante di una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo e/o difforme riconsegna per ciascun Quadriciclo non restituito; e, successivamente, per tutto il periodo di ritardo e/o di difforme riconsegna, di una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) al giorno di ritardo per ciascun Quadriciclo non restituito, Resta fermo il diritto del Comodante ad agire per il risarcimento del maggior danno subito.

ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEI QUADRICICLI

- 12.1. Resta inteso tra le Parti che alla data di scadenza del presente Contratto, nell'ipotesi in cui l'uso dei Quadricicli sia stato conforme a quanto previsto dagli Articoli 2,5, e 6 e non vi sia stata la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 10, il Comodatario acquisterà la proprietà dei Quadricicli concessi in comodato.
- 12.2. Nell'ipotesi di acquisto della proprietà dei Quadricicli da parte del Comodatario ai sensi del precedente Articolo 12.1 il Comodante si impegna sin d'ora a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire il trasferimento della proprietà dei Quadricicli in capo al Comodatario, ivi compresa la stipula di eventuali atti nelle forme previste dalla legge che dovessero rendersi all'uopo necessari.
- 12.3. A fronte del trasferimento della proprietà dei Quadricicli, non è previsto il pagamento da parte del Comodatario di alcun corrispettivo in denaro al Comodante, avendo le Parti tenuto conto che le pattuizioni di cui al presente Articolo sono poste anche nell'interesse del Comodante medesimo, il quale è interessato a disporre della possibilità di apporre la Pubblicità oltre la durata, naturale del presente Contratto.
- 12.4. Resta inteso tra le Parti che nell'ipotesi di acquisto della proprietà da parte del Comodatario cui al precedente Articolo 12.1 non opereranno le previsioni di cui agli Articoli 6.2. (viii) e 11.
- 12.5. Nell'ipotesi di acquisto della proprietà ai sensi del presente Articolo da parte del Comodatario, al Comodante è riconosciuto il diritto di apporre e/o di installare la Pubblicità per ulteriori anni[...], alle medesime condizioni di cui al precedente Articolo 5.

ARTICOLO 13

COMUNICAZIONI

- 13.1. Qualsiasi comunicazione ai sensi del, o relativa al, presente Contratto dovrà, essere effettuata per iscritto e sarà considerata, valida:
- (i) se eseguita nella forma specificamente indicata da singole disposizioni del presente Contratto, ovvero, in mancanza da tale specifica indicazione.
- (ii) se inviata a mezzo raccomandata A/R, ufficiale giudiziario, telefax, o posta elettronica ed a condizione che sia indirizzata come segue:

- quanto al Comodante:
- quanto al Comodatario:
13.2. Tali indirizzi, numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica potranno esser modificati mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi nelle forme sopra indicate.

IMPOSIZIONE FISCALE, REGISTRAZIONE E SPESE

Resta inteso tra le Parti che tutte le spese di bollo e di registrazione del presente Contralto e sue proroghe, nonché le spese di sottoscrizioni e notarili che dovessero eventualmente rendersi necessarie, anche successivamente saranno ad esclusivo carico del Comodante.

ARTICOLO 15

CLAUSOLE FINALI

- 15.1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile se ed in quanto applicabili.
- 15.2. Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente Contratto e dei relativi Allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere.
- 15.3. Il presente Contratto, compresi le Premesse e gli Allegati, innova, sostituisce, ed annulla ogni precedente intesa, anche verbale, fra le Parti e costituisce l'unico contratto esistente tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate.
- 15.4, L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente Contratto non si estenderà alle restanti clausole, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, in questa ipotesi, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del presente Contratto.
- 15.5. Nessuna modifica al presente Contratto od ai suoi Allegati avrà forza vincolante tra le Parli a meno che non sia fatta per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati delle parti.
- 15.6. L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia della prima ai diritti che le derivano dal presente Contratto
- 15.7. Tutte le clausole del presente Contratto che prevedono una qualsiasi obbligazione da adempiersi in un periodo successivo alla stipula del presente Contratto resteranno in vigore e saranno efficaci anche dopo, e ciò in conformità con i loro rispettivi termini, senza necessità per alcuna, delle Parti di rinnovare o confermare il proprio impegno con riferimento a quanto in esse previsto.
- 15.8. Nell'interpretazione del presente Contratto i titoli dei diversi articolati non avranno alcun valore, essendo apposti solo per convenienza di consultazione dei documento. Ogni riferimento operato nel presente Contratto e suoi Allegati ai singolare includerà anche il plurale, ove applicabile, e ogni riferimento al maschile o al femminile includerà entrambi i generi, ove applicabile,

- 15.9. Le Parti si impegnano a collaborare in modo corretto e ad adempiere i rispettivi compiti con la massima diligenza e buona fede. Ciascuna Parte si impegna a fornire all'altra tutte le informazioni necessarie per la buona riuscita del Contratto.
- 15.10. Le Parti si impegnano, altresì, a negoziare in buona fede tutti gli ulteriori contratti, accordi, intese o atti che si rendano necessari o opportuni per la migliore esecuzione del Contratto.
- 15.11. Le Parti si autorizzano vicendevolmente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del le disposizioni contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
- 15.12. Le Parti dichiarano che il testo di questo Contratto come sopra riportato è frutto di attenta ed elaborata trattativa, ed è stato da loro discusso, redatto e letto ed è esattamente, conforme, nella sostanza e nella forma, alla loro volontà e pertanto appongono la loro sottoscrizione in segno di conferma, di approvazione e di accettazione di ogni patto e clausola.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 16.1 per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
- 16.2. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Le parti sottoscrivono gli Allegati di cui al presente Contratto, esonerando me Notaio dalla lettura degli stessi ed all'uopo dichiarando di averne esatta conoscenza.

xx. xx. 2009

II Comodante

Il Comodatario

Le parti approvano specificatamente, ove occorra ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le seguenti clausole

xx.xx.2009

Il Comodante

Il Comodatario

	ONE ISTRUTTORI	IA
	. 9	
	, A+ ,	
· ·		1
		II RESPONSABILE DELLA 2º AREA
h		Acch. Macco Rates
PARFRE DI D	EGOLARITÀ TEC	
Per quanto di competenza, si esprime pa	erere ference l'Afe	NICA"
	arere rayorevoie/stay	vorevoie per il seguente motiv
New Year		
JIRESPONSAR	ILEDENIA 2º ADEA	
SEPTORE T	SABTUE OF AREA	ALDING ALDING PRINCIPLE
Acts	Second Color	(arch Silvano ARCAMONE)
· PARERE DI RE	GOLARITÀ CON	TABIL F
Per quanto di competenza, si esprime pa	rere favorevole/sfee	
	or or involved the stay	orevole per il seguente motivo
		A
H DEFENDANCE.		4 14
f. 1	ABILE DELLA 1º AREA	1 \ \ \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \
iiIL RESPORS	ONOMICO FINANZIARIO Ilvatore Marino	ME MINIGENTE
	~ (va	Types VI
IMPUTAZIO	ONE DELLA SPES	\bigvee
	·	17 \(\mathcal{P}\)
i attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segu		
Somma da impegnare: Somma standata in bilancia:	Cap	Intervento
Somma stanzagia in bilancio:	Avv. Luigi H	
Somme gia impegnate:	DOC Carrein	
Somma disponibile		
MDECNICAL	Doit Mario	
	Reg. Knopp	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Doct Ottorii	

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione vi giorni consecutivi dal <u>IIII/09</u>	ene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici			
H Mésso Comunale	Il Segretario Generale			
H.Mésso Comunale	II Segretario Generale dott. Giovanni Amodio			
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMI	TA'			
La presente delibera, in conformità del dispon. 267, è stata comunicata ai capigruppo dall'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N	osto di cui allìart. 125 del D.L.vo 18-08-2000, consiliari contestualmente alla pubblicazione . 29603 del 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			
	Il Segretario Generale			
	dott. Giovanni Amodio			
ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il				
	Il Segretario Generale			
	dott. Giovanni Amodio			
TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO	ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO			
La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data Prot.N ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.	Prot. N			
Il Segretario Generale	i seguenti vizi:			
dott. Giovanni Amodio	Il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio			